

Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26286 del 17/10/2019 (Rv. 655639 - 01)

Interessi corrispettivi e moratori - Divieto di cumulo - Previsione contrattuale di tasso per interessi corrispettivi - Individuazione del tasso di interessi moratori effettivamente applicati - Riferimento ai soli punti percentuali - Esclusione - Riferimento al valore complessivo - Necessità.

Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacchè i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26286 del 17/10/2019 (Rv. 655639 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1382](#), [Cod_Civ_art_1224](#), [Cod_Civ_art_1419](#)